



ALLEGATO A alla Dgr n. 2893 del 30 novembre 2010

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI CUI ALLA DOMANDA PRESENTATA DALLA DITTA ARCHEO SRL, DA REALIZZARSI IN COMUNE DI CHIUPPANO VI

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza - Parere favorevole prot. n. 27822 del 25.10.2010 e le prescrizioni di cui alla nota del Comune di Chiuppano prot. n. 6832 del 7.10.2010 (**Allegato A1**);
2. rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto prot. 10866 del 23.7.2010 (**Allegato A2**);
3. rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta prot. n. 15249 del 8.9.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - (**Allegato A3**);
4. rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Unità di Progetto Energia – nota prot. 416982 del 2.8.2010 (**Allegato A4**);
5. rispettare le prescrizioni contenute nel parere di Arpav Dipartimento provinciale di Vicenza – prot. 95313 del 3.8.2010 (**Allegato A5**);
6. rispettare le prescrizioni contenute nei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 5.7.2010 (**Allegato A6**), il 4.8.2010 (**Allegato A7**), ed il 4.10.2010 e 2.11.2010 (**Allegato A8**);
7. realizzare l'impianto, le opere connesse conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi (come da elenco riportato nell'Allegato B);
8. impegnarsi ad esporre nel cantiere, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
9. rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art.15 del D.P.R. n. 380/2001;
10. conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica unitamente agli elaborati di progetto approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
11. mettere in pristino lo stato dei luoghi a carico di Archeo srl, entro 12 mesi dalla dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e a tal fine presentare presso la Regione Veneto Direzione Urbanistica, prima dell'inizio dei lavori, una fidejussione a prima richiesta bancaria o assicurativa, ogni eccezione rimossa, di importo pari alla previsione tecnico-economica di tali opere approvata unitamente al progetto (€ 47.000,00 + IVA). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Dirigente della Struttura regionale competente. L'importo di cui sopra dovrà essere automaticamente adeguato ogni cinque anni (dovendosi provvedere, in

mancanza, all'escussione) alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento del deposito cauzionale al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente. Il mancato deposito della fidejussione prima dell'inizio lavori determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione, nonché l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristinare l'originario stato dei luoghi;

12. inoltrare alla Regione Veneto (Direzione Urbanistica e Paesaggio), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.

Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e la documentazione, anche integrativa, trasmessa si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta.